
Circolare di studio n. 5/2016

Periodo 1-15 Aprile

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524/8259
Fax 06.6449.0327
mollichella@tiscali.it

Sommario

Bene a sapersi	3
<i>Presentazione modello Iva TR per il recupero del credito Iva del primo trimestre 2016.....</i>	<i>3</i>
<i>Applicazione del favor rei sugli atti emessi dall'Amministrazione finanziaria e non ancora definitivi.....</i>	<i>5</i>
<i>Codici tributo per il versamento tramite i modelli F24 e F24 EP delle somme dovute a seguito delle liquidazione delle imposte</i>	<i>6</i>
<i>Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef con riferimento ai redditi 2015.....</i>	<i>8</i>
<i>Attuali tipologie di interpello fiscale.....</i>	<i>9</i>
Agenda.....	12
<i>Scadenario dall'1 al 15 aprile 2016.....</i>	<i>12</i>
Indici e dati	20
<i>Coefficienti di rivalutazione del TFR.....</i>	<i>20</i>
<i>Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.....</i>	<i>22</i>
<i>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</i>	<i>22</i>
<i>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti</i>	<i>23</i>
<i>Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di febbraio 2016.....</i>	<i>24</i>
<i>Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di febbraio 2016.....</i>	<i>26</i>
Schede operative.....	28
<i>Ravvedimento delle violazioni commesse in relazione all'imposta di registro derivanti dalla locazione di immobili.....</i>	<i>28</i>
<i>Ravvedimento delle violazioni commesse in relazione alle imposte sui redditi derivanti dalla locazione di immobili.....</i>	<i>29</i>
Dossier Casi	33
<i>Coefficienti per il calcolo dell'Imu e della Tasi 2016 per i fabbricati gruppo "D" non censiti.....</i>	<i>33</i>
<i>Sopravvenienze attive da risarcimenti assicurativi.....</i>	<i>35</i>
<i>Iscrizione a bilancio di un unico valore comprensivo del costo del fabbricato e del terreno.....</i>	<i>36</i>

Bene a sapersi

Presentazione modello Iva TR per il recupero del credito Iva del primo trimestre 2016

L'art. 38-bis, comma 2, del decreto Iva consente al contribuente, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, di poter richiedere il rimborso e/o la compensazione del credito Iva trimestrale utilizzando il modello F24, a condizione che il credito risulti di entità superiore a € 2.582,28, oltre al rispetto, in ogni singolo trimestre, di specifici parametri quantitativi.

Il mese di aprile 2016, consente ai contribuenti o soggetti passivi di procedere, se ne ricorrono le condizioni, al recupero del credito Iva del primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo), tenendo presente che per disposto dell'art. 13 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cosiddetto "decreto semplificazioni") è stato previsto:

- l'innalzamento da € 5.164,57 a € 15.000,00, l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a € 15.000,00 senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a € 15.000,00, solamente nelle ipotesi di *situazioni di rischio* e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a) da soggetti che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni, ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;
 - b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano € 150.000,00;
 - al 5% degli importi dichiarati, se questi superano € 150.000,00, ma non superano € 1.500.000,00;
 - all'1% degli importi dichiarati, o, comunque, a € 150.000,00, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000,00;
 - c) da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

In concreto, i rimborsi Iva di entità:

- *fino a € 15.000,00*, vengono effettuati senza la prestazione da parte del contribuente di alcuna garanzia;
- *superiore a € 15.000*, se risultano richiesti:
 - da soggetti "a rischio", vengono erogati previa prestazione di garanzia;
 - da soggetti "non a rischio", vengono erogati presentando, alternativamente il modello IVA TR munito del visto di conformità e di una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi) oppure prestando idonea garanzia.

I requisiti per poter validamente presentare il modello in esame, a titolo di mera esemplificazione e senza pretesa di completezza, devono essere individuati tenendo presente gli specifici presupposti e cioè:

- **aliquota media** (presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. a) del decreto Iva, la cui individuazione deve necessariamente tenere conto della seconda cifra decimale), riguardante coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.
Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito Iva spetta se l'aliquota mediamente utilizzata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%, tenendo presente che nel calcolo dell'aliquota media devono necessariamente essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni), sia le cessioni di beni ammortizzabili, mentre gli addebiti inerenti alle spese generali devono essere compresi tra gli acquisti.
Nell'ipotesi in cui il contribuente esercita più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del decreto Iva, i calcoli devono fare esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nell'esercizio dell'attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto;
- **operazioni non imponibili** (presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. b) del decreto Iva), da considerare se sono state effettuate nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del decreto Iva, nonché le altre operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo, tenendo presente che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%;
- **acquisto e importazioni di beni ammortizzabili** (presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. c) del decreto Iva, con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma, del medesimo decreto) posti in essere nel trimestre per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre;
- **soggetti non residenti** (presupposto previsto dell'art. 30, terzo comma, lett. e) del decreto Iva), che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter o che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere dell'art. 30 del decreto Iva;
- **operazioni non soggette** (presupposto previsto dall'articolo 30, terzo comma, lettera d), del decreto Iva, con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma, del medesimo decreto) poste in essere nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, o prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-bis), del decreto Iva.

Per ottenere il rimborso o per porre in essere la compensazione del credito Iva trimestrale, come regola procedurale, è necessario presentare il modello IVA TR, esclusivamente in via telematica (direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati) entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre è cioè:

<i>credito iva del</i>	<i>codice tributo</i>	<i>presentazione mod. IVA TR</i>
primo trimestre 2016	6036	30 aprile 2016 (<i>prorogato al 2 maggio 2016, in quanto il giorno 30 cade di sabato</i>);
secondo trimestre 2016	6037	31 luglio 2016 (<i>prorogato al 1° agosto 2016, in quanto il giorno 31 cade di domenica</i>);

terzo trimestre 2016	6038	31 ottobre 2016;
compensazione "orizzontale" del credito IVA trimestrale:		
per importi superiori a € 5.000,00	dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel o Fisconline);	
per importi non superiori a € 5.000,00	<i>liberamente (è solo opportuno procedere prima all'invio del mod. IVA TR)</i> , in quanto la compensazione del credito Iva trimestrale può essere eseguita senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo alla presentazione dell'istanza.	

Applicazione del favor rei sugli atti emessi dall'Amministrazione finanziaria e non ancora definitivi

Con l'art. 15 del D.L. 24 settembre 2015, n. 158, sono state apportate, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, modifiche al D.Lgs.18 dicembre 1997 n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di:

- imposte dirette;
- imposta sul valore aggiunto;
- riscossione dei tributi;

prevedendo, tra l'altro, sia la più puntuale definizione delle fattispecie di elusione e di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie, sia la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti.

Per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l'irrogazione della sanzione in base alle disposizioni *ante* variazioni intervenute e per i quali sono ancora pendenti i termini per:

- la proposizione del ricorso;
- e/o:
- il giudizio avanti all'autorità giudiziaria;

trova applicazione il principio del *favor rei*.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicazione dello "jus superveniens" per norme più favorevoli per il contribuente deve essere rilevato *"anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e, quindi, anche in sede di legittimità, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo"*.

Tale orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte che, con sentenza n. 1656 del 24 gennaio 2013, ha asserito che il giudice può applicare d'ufficio al contribuente la sanzione più favorevole.

A tale riguardo, si pone in rilievo la sussistenza del diritto del contribuente al ricalcolo della sanzione eventualmente già applicata *in modo da corrispondere quella più favorevole*.

Unica limitazione a tale diritto risiede nella *definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione* che impedisce, in ogni caso, l'applicazione del regime più favorevole, anche se la sanzione non è stata ancora corrisposta.

I contribuenti destinatari di atti emessi con irrogazione delle sanzioni ante modifica per i quali non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso hanno la possibilità di richiedere all'Ufficio competente la rideterminazione della sanzione irrogata.

La richiesta deve necessariamente risultare effettuata tramite la presentazione di una semplice istanza, la quale, in ogni caso, *non sospende i termini per la proposizione del ricorso*.

In merito, l'Agenzia delle entrate con la circolare 4 marzo 2016, n. 4/E, ha puntualizzato che l'atto originario notificato al contribuente non costituirà oggetto di sostituzione o di modifica in autotutela, in quanto in esso le sanzioni risultano legittimamente irrogate in relazione delle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2015.

Ne deriva, di conseguenza, che solamente a seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio procederà al ricalcolo delle sanzioni e comunicherà l'esito del ricalcolo dando evidenza delle misure effettivamente più favorevoli, procedendo anche a consegnare al contribuente un nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata delle sanzioni ricalcolate.

Inoltre, si ritiene opportuno porre in evidenza che:

- *agli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016*, il contribuente ha diritto a beneficiare della definizione agevolata con riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, in quanto il comma 2-bis dell'art. 15 del D.Lgs. 218/1997 era ancora in vigore alla data di emissione dell'atto. La soppressione del comma 2-bis, infatti, ha efficacia solo con riferimento *"agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2016"* (art. 1, comma 639, della legge di stabilità 2015);
 - *per gli atti pendenti davanti alle commissioni tributarie*, nei casi in cui sussistono i presupposti per l'applicazione:
 - dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, riguardante le ipotesi in cui la legge sopravvenuta si limita:
 - ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile:
oppure:
 - ad eliminare un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente, la previsione sanzionatoria; gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria sono tenuti a provvedere autonomamente a ricalcolare i provvedimenti a suo tempo emessi e a comunicarne l'esito sia al contribuente, sia all'organo presso il quale pende la controversia;
 - dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, riguardante le misure sanzionatorie più favorevoli che trovano applicazione:
 - per le violazioni commesse sia a partire dal 1° gennaio 2016, sia per quelle commesse in precedenza (per le quali è stato emesso il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni);
 - per le violazioni per le quali il provvedimento di irrogazione, già notificato, non è divenuto definitivo;
- il ricalcolo delle sanzioni irrogate, sulla base dei principi generali, deve necessariamente risultare effettuato dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria direttamente o su richiesta dell'organo giudicante.

Codici tributo per il versamento tramite i modelli F24 e F24 EP delle somme dovute a seguito delle liquidazione delle imposte

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 9 marzo 2016, n. 11/E, al fine di consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ed inerenti alle liquidazioni delle imposte dovute in base alle dichiarazioni (art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), ha istituito i nuovi codici, oltre

ad evidenziare, per agevolare i destinatari delle predette comunicazioni, il corrispondente codice tributo utilizzato in sede di autoliquidazione, come schematizzato nel seguente prospetto:

Versamenti ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973		Codice tributo per autoliquidazione
<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	
997B	Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Imposta	1655 - 165E
998B	Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Interessi	
999B	Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Sanzioni	

Tali codici devono essere utilizzati nell'eventualità in cui il destinatario delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.

In tal caso, deve essere predisposto un modello F24:

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,	
				,	,	
				,	,	
				,	,	
codice ufficio	codice atto					+/- SALDO (A-B)
TOTALE A				,	B	

nel quale i codici istituiti devono risultare esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", oltre a riportare, nei campi specificamente denominati:

- il codice atto;
 - e:
 - l'anno di riferimento, nel formato "AAAA";
- reperibili all'interno della medesima comunicazione.

In caso di versamento tramite modello F24 EP:

DETTAGLIO VERSAMENTO						
codice ufficio	codice atto	Identificativo operazione tributi locali				
sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati
						,
						,

i codici istituiti devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", tenendo presente che:

- il campo "sezione" deve essere valorizzato con "Erario" (valore F);

- il campo "codice atto" e il campo "riferimento B" devono necessariamente risultare valorizzati con il codice atto e l'anno di riferimento, nel formato "AAAA", reperibili all'interno della stessa comunicazione.

Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef con riferimento ai redditi 2015

In relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 12-*quater*, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha segnalato l'elenco dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015.

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici, il contribuente deve apporre la propria firma nell'apposito riquadro "Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF" presente nelle schede per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, indicando il codice del partito prescelto.

SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

Il codice individuativo del partito politico deve essere desunto dal seguente prospetto:

Partito Politico	Codice
Centro Democratico	A10
Federazione dei Verdi	B30
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	C12
Italia dei Valori	C31
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Movimento Associativo Italiani all'Estero	E14
Movimento La Puglia in Più	E32
Movimento Politico Forza Italia	F15
Nuovo Centrodestra	H17
Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea	L19
Partito Democratico	M20
Partito Liberale Italiano	N21
Partito Socialista Italiano	R22
Popolari per l'Italia	S23

Scelta Civica	T24
Sinistra Ecologia Libertà	U25
Südtiroler Volkspartei	W26
Union Valdôtaine	Y27
Unione di Centro	Y29
Unione per il Trentino	Z28

Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che:

- la scelta può essere effettuata esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari;
- le schede sono contenute nei modelli di dichiarazione dei redditi 730 e Unico Persone Fisiche;
- i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono effettuare la scelta presentando la scheda in busta chiusa, entro il 30 settembre 2016, allo sportello di un ufficio postale o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.) *oppure*, in alternativa, può essere trasmessa direttamente dal contribuente avvalendosi dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Attuali tipologie di interpello fiscale

L'*interpello* è un'istanza che il contribuente ha la possibilità di rivolgere all'Agenzia delle entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito:

- all'interpretazione;
- all'applicazione;
- alla disapplicazione;

di norme di legge di varia natura inerenti a tributi erariali.

Esistono quattro tipologie di interpello:

1. *l'interpello ordinario*, con il quale il contribuente può chiedere un parere in ordine all'applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale, nonché di domandare chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie sempre che ricorra obiettiva incertezza. Ai fini procedurali, infatti, l'istituto dell'interpello ordinario è previsto dall'art. 11, comma 1, lettera a), della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), in base al quale tali istanze devono essere finalizzate ad ottenere il parere dell'Agenzia delle entrate, prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale.

L'istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari insieme o per conto dello stesso.

La competente Direzione può chiedere al contribuente di integrare la documentazione esibita quando ciò è necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta, tenendo, al riguardo, presente che la richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che "inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello".

La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza all'ufficio competente o entro 60 giorni dalla consegna all'ufficio competente della documentazione integrativa.

Se l'Agenzia delle entrate non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.

In ogni caso, è opportuno puntualizzare che il parere espresso dall'Agenzia delle entrate non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi, mentre gli uffici dell'Agenzia, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'istanza. Ovviamente, se quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l'Amministrazione finanziaria;

2- *l'interpello probatorio*, che consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova previsti dalle vigenti disposizioni per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti.

In concreto, l'interpello "probatorio" costituisce una categoria molto ampia, nel cui contesto sono riconducibili tutte le tipologie di istanze tese a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sull'idoneità degli elementi probatori ai fini dell'*adozione di un determinato regime fiscale* e, di conseguenza, le richieste possono riguardare solamente casi e situazioni espressamente previsti nell'esplicito richiamo all'interpello di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).

Nello specifico, senza pretesa di completezza, si tratta delle *istanze di interpello*:

- riguardanti le "Cfc-controlled foreign companies" ai sensi dell'art. 167 del Tuir, attraverso la quale il soggetto residente dimostra, fornendo le informazioni necessarie e allegando idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare che la presentazione di questo tipo di istanza, per le partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata, è prevista anche in materia di:
 - dividendi (art. 89 del Tuir);
 - participation exemption (art. 87 del Tuir);
 - plusvalenze da partecipazioni (art. 68, comma 4, del Tuir);
 - utili da partecipazione (art. 47, comma 4, del Tuir);
- per le partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari di cui all'art. 113 del Tuir, in quanto gli enti creditizi hanno la possibilità di scegliere di non applicare il regime proprio delle partecipazioni di cui all'art. 87 del Tuir a quelle acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia;
- per la continuazione del consolidato, ai sensi dell'art. 124 del Tuir, presentate in occasione dell'effettuazione di operazioni di riorganizzazione generalmente interruttive del medesimo, tese a verificare che, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, permangono tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime;
- per l'accesso al consolidato mondiale di cui all'art.132 del Tuir;
- presentate dalle società che presentano i requisiti per essere considerate "non operative" ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dall'art. 30 della L. 30 dicembre 1994, n. 724;
- per il riconoscimento del beneficio Ace-aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, in presenza di operazioni potenzialmente suscettibile di comportare indebite duplicazioni di benefici, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 14 marzo 2012.

3. *l'interpello antiabuso*, il cui obiettivo è quello di permettere al contribuente di acquisire un parere inerente all'eventuale abusività di un'operazione non solo ai fini delle imposte sui redditi, ma per qualsiasi settore impositivo. L'istanza che viene presentata, infatti, deve necessariamente risultare finalizzata ad ottenere un parere sull'applicazione della vigente disciplina dell'*abuso del diritto ad una fattispecie specifica*;
4. *l'interpello disapplicativo*, che costituisce l'unica tipologia di interpello obbligatorio, consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, tendono a limitare deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi. In altri termini, con la presentazione dell'istanza, il contribuente deve provare che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare.

Agenda

Scadenario dall'1 al 15 aprile 2016

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Fatto/ da fare</i>
1	AUTORITÀ GARANTE-CONTRIBUTO ANNUALE Per i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, in relazione alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 5 novembre 2015, n. 605, scade il termine per procedere: – al pagamento del contributo dovuto per l'anno 2016; – alla presentazione della prevista dichiarazione inerente alla determinazione del contributo medesimo.	
1	IVA INFRANNUALE-RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE Inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), sono tenuti a procedere alla presentazione del modello Iva TR, che necessariamente si deve riferire solamente al credito maturato nel trimestre <i>gennaio-febbraio-marzo</i> .	
1	LOCAZIONI E AFFITTI DI BENI IMMOBILI-ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI Si rammenta che il locatore, che ha registrato contratti di locazione e affitti in relazione alla data 1° gennaio 2016, è tenuto a dare "documentata comunicazione" della citata avvenuta registrazione, nei successivi 60 giorni: - al conduttore; - all'amministratore del condominio, anche per quanto attiene agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale prevista dall'art. 1130, n. 6, del codice civile.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° aprile 2013-31 marzo 2014 e 1° aprile 2014-31 marzo 2015 entrambi gli ammontare inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1°	

	aprile 2014-31 marzo 2015 e 1° aprile 2015-31 marzo 2016 l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di € 5.164.568,99 e di € 1.032.913,80.	
5	ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite <i>nel corso del mese precedente</i> , all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	
5	IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI-ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.	
7	AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese da parte dei destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici, dei depositari autorizzati del settore alcoli, dei depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi, dei destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, dei depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e dei destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati), che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza.	
7	AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso del mese precedente da parte dei depositari autorizzati del settore prodotti energetici e dei depositari autorizzati del settore alcoli.	
11	AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità <i>dello scorso mese di febbraio</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.	
11	AGENZIE DI VIAGGIO-OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO Per i soggetti esercenti "attività di viaggio", con liquidazione Iva mensile, scade il termine per porre in essere la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni in contanti legate al turismo di entità pari o superiore a €	

	1.000,00 e fino a € 15.000,00, poste in essere nel corso dell'anno solare precedente, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana o, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello See-Spazio economico europeo, con residenza fuori dal territorio italiano.	
11	COMMERCianti AL MINUTO E SOGGETTI EQUIPARATI-OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO Per i commercianti al minuto e i soggetti equiparati, con liquidazione Iva mensile, scade il termine per porre in essere la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni in contanti legate al turismo di entità pari o superiore a € 1.000,00 e fino a € 15.000,00, poste in essere nel corso dell'anno solare precedente, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana o, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello See-Spazio economico europeo, con residenza fuori dal territorio italiano.	
11	DATORI DI LAVORO DOMESTICO Pagamento dei contributi Inps inerenti al primo trimestre 2016 (mesi di gennaio, febbraio e marzo) mediante versamento in via telematica o utilizzando il bollettino Mav.	
11	FASI-DENUNCIA VARIAZIONI Le aziende industriali devono procedere alla segnalazione al Fasi delle variazioni avvenute nel corso del trimestre precedente, mediante trasmissione dell'apposito modulo contenente l'indicazione del numero di posizione dell'impresa.	
11	FONDO A. PASTORE-CONTRIBUZIONE Versamento trimestrale da parte delle aziende di commercio, spedizione e trasporto dei premi dovuti per l'assicurazione polivalente supplementare ex Previr (Fondo A. Pastore) a favore e nell'interesse dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza Mario Negri.	
11	FONDO M. BESUSSO-CONTRIBUZIONE Versamento trimestrale dei contributi assistenziali dovuti al Fasdac "Mario Besusso", che è il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime.	
11	FONDO M. NEGRI-CONTRIBUZIONE Pagamento trimestrale, da parte delle aziende datrici di lavoro interessate, dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.	

11	<p>OPERAZIONI CON OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PARADISI FISCALI</p> <p>Per i soggetti Iva, con liquidazione mensile, che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali", scade il termine per porre in essere, utilizzando il "modello polivalente", la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria delle operazioni poste in essere nel corso dell'anno precedente, il cui ammontare complessivo, con riferimento alla totalità delle operazioni poste in essere, è risultato di entità superiore a € 10.000,00.</p>	
11	<p>SPESOMETRO-ATTIVITÀ DI LEASING FINANZIARIO E/O OPERATIVO</p> <p>Per i soggetti, con liquidazione Iva mensile, che esercitano attività di:</p> <ul style="list-style-type: none">- leasing finanziario;- leasing operativo; <p>scade il termine per porre in essere la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati inerenti ai contratti in essere nell'anno precedente, utilizzando il "modello polivalente".</p>	
11	<p>SPESOMETRO-ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E/O NOLEGGIO</p> <p>Per i soggetti, con liquidazione Iva mensile, che esercitano attività di:</p> <ul style="list-style-type: none">- locazione;- noleggio; <p>scade il termine per porre in essere la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati inerenti ai contratti in essere nell'anno precedente, utilizzando il "modello polivalente".</p>	
11	<p>SPESOMETRO-COMUNICAZIONI RELATIVE AL 2015-CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO LA LIQUIDAZIONE IVA MENSILE</p> <p>I contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile, devono, entro la data in esame, devono procedere ad effettuare l'invio, in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, della comunicazione riguardante le operazioni rilevanti ai fini Iva, poste in essere nel corso dell'anno solare o periodo d'imposta precedente, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura <i>oppure</i> la fattura è stata, comunque, emessa;- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e la fattura non è stata, comunque, emessa, se l'entità unitario dell'operazione è risultata pari o di ammontare superiore a € 3.600,00, al lordo dell'Iva.	
13	<p>PREU-PRELIEVO UNICO ERARIALE</p> <p>I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tuir, collegati alla rete telematica devono procedere al secondo pagamento del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre dell'anno precedente.</p>	

14	OPERATORI ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI Invio all'Agenzia delle dogane, in ottemperanza ai dettati del comma 2 dell'art. 2 della determinazione direttoriale 28 gennaio 2009, n. 12695/RU, dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di febbraio</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
15	AGRITURISMO-CORRISPETTIVI Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontare inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.	
15	ALCOLI METILICI Invio al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del medesimo mese, oltre ad allegare un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso di tale mese sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).	
15	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE-REGISTRAZIONI CONTABILI Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente. Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto: - i proventi che, a norma dell'art. 25, co. 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche; - le plusvalenze patrimoniali; - le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.	
15	COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI-ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere	

	<p>all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
15	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI-SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, eventualmente anche in forma semplificata, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto;• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Nota Bene Si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p></div>	
15	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15	<p>IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE-ANNOTAZIONE CUMULATIVA OPERAZIONI</p> <p>I soggetti che operano nella grande distribuzione e che hanno la possibilità di adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, gli stessi sono certificati dallo scontrino fiscale o dalla ricevuta fiscale.</p>	

15	IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE-TRASMISSIONE CORRISPETTIVI Le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi relativi al mese precedente (comprese anche per le giornate in cui sussiste l'assenza di corrispettivi), in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione.	
15	MODELLO 730-PRECOMPILATO Con decorrenza dalla data in esame, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti interessati il modello 730 precompilato. Si rammenta che tale modello, come regola, viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che: <ul style="list-style-type: none">• hanno presentato il modello 730/2015 per i redditi dell'anno 2014;• hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2016, con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2015.	
15	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere: <ul style="list-style-type: none">– ad annotare - nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite – le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese;– all'emissione dell'autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;</i>– all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, <i>se hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale.</i>	
15	PREU- PRELIEVO ERARIALE UNICO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, in relazione ai DD.MM. 6 agosto 2007 e 4 ottobre 2010, devono procedere ad inviare, in via telematica, la comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle informazioni e dei dati inerenti all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al saldo per l'anno solare precedente.	
15	RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTO UNITARIO SCADUTO IL MESE PRECEDENTE-SOSTITUTI D'IMPOSTA I contribuenti che erano tenuti a porre in essere il versamento unitario scaduto lo scorso 16 marzo, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento breve dei pagamenti non eseguiti o	

effettuati in misura non sufficiente.

L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura del 1,50% (pari a un decimo del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti ai tributi da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.

Indici e dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR

2014	<i>Tfr maturato dal</i>	<i>Tfr maturato al</i>	<i>Indice Istat</i>	<i>Differenza</i>	<i>Incidenza percentuale</i>	<i>75% di F</i>	<i>Tasso fisso 1,5%</i>	<i>Totale G+H coefficiente di rivalutazione</i>
<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,125	0,265056
Febbraio	15 feb.	14 mar.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,250	0,320028
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,375	0,445028
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,500	0,710084
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,625	0,765056
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,750	0,960084
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,875	1,015056
Agosto	15 ago.	14 set.	107,5	0,4	0,373483	0,280112	1,000	1,280112
Settembre	15 set.	14 ott.	107,1	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	1,250	1,320028
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,500	1,500000
2015	<i>Tfr maturato dal</i>	<i>Tfr maturato al</i>	<i>Indice Istat</i>	<i>Differenza</i>	<i>Incidenza percentuale</i>	<i>75% di F</i>	<i>Tasso fisso 1,5%</i>	<i>Totale G+H coefficiente di rivalutazione</i>
<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,5	-0,5	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,8	-0,1	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,1	0,1	0,093458	0,070093	0,500	0,570093
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,625	0,765187
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,3	0,3	0,280374	0,210280	0,750	0,960280
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,875	1,015187
Agosto	15 ago.	14 set.	107,4	0,4	0,373832	0,280374	1,000	1,280374
Settembre	15 set.	14 ott.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	1,250	1,390187
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000
2016	<i>Tfr maturato dal</i>	<i>Tfr maturato al</i>	<i>Indice Istat</i>	<i>Differenza</i>	<i>Incidenza percentuale</i>	<i>75% di F</i>	<i>Tasso fisso 1,5%</i>	<i>Totale G+H coefficiente di rivalutazione</i>
<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	99,7	-0,3	0,000000	0,000000	0,125	0,125000

Febbraio	15 feb.	14 mar.	99,5	-0,4	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
----------	---------	---------	------	------	----------	----------	-------	-----------------

Modalità per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto mese di febbraio 2016

Nel mese di febbraio 2016, che esplica effetti dal 15 marzo 2016 al 14 aprile 2016, il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2015 è pari a **0,250000**.

Per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr-trattamento di fine rapporto e delle eventuali anticipazioni è necessario fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (escludendo i "tabacchi lavorati") che mensilmente viene diffuso ogni mese dall'Istat e riprodotti anche nella presente circolare, tenendo presente che, con decorrenza dal mese di gennaio 2016, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è stata coordinata in relazione all'anno 2015. Ne deriva, di conseguenza, che la differenza in percentuale rispetto a dicembre 2015, su cui si deve determinare il 75%, deve avvenire utilizzando il nuovo coefficiente di raccordo [1,071].

Ai fini operativi, per il mese di febbraio 2016 si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice del mese di dicembre 2015 (che da 107,0 raccordato diventa pari a 99,9) e quello del mese di febbraio 2016 (99,05);
- ad individuare la differenza tra i due indici - pari a "-0,4" [99,9 – 99,5] – che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione [pari a: "0,000000"];
- a ridurre tale differenza al 75%: da "0,000000" a "0,000000" (75% di 0,000000);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese di febbraio è pari alla "0,250" [0,125 x 2];

in modo da pervenire all'individuazione del coefficiente di rivalutazione da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del Tfr: pari a "**0,250000**" [0,000000 + 0,250].

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati¹

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5											

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente²

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7

¹ Aggiornamento al mese di febbraio 2016

² Aggiornamento al mese di febbraio 2016

2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2										

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti³

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6										

³ Aggiornamento al mese di febbraio 2016

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di febbraio 2016

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,113	47,111	45,800	42,037	40,066	37,617	36,443	34,544	32,847	32,938	34,439	35,526	38,271
1948	36,162	36,550	35,598	35,466	35,927	36,215	38,055	36,539	35,664	36,194	35,953	35,613	36,146
1949	35,125	35,314	35,160	34,660	34,694	35,090	36,094	35,664	35,839	36,647	36,555	36,837	35,623
1950	36,979	36,886	37,397	36,848	36,788	36,304	36,299	35,669	34,972	35,400	35,041	34,957	36,109
1951	34,468	33,862	33,679	32,934	32,894	32,461	32,473	32,588	32,601	32,512	32,313	32,330	32,912
1952	32,431	32,076	31,981	31,829	31,707	31,499	31,423	31,407	31,183	31,124	31,085	31,202	31,571
1953	31,249	31,190	31,194	30,892	30,709	30,622	31,085	31,175	31,035	30,915	30,766	30,838	30,969
1954	30,796	30,667	30,758	30,565	30,180	29,933	29,825	29,853	29,897	29,947	29,811	29,768	30,158
1955	29,778	29,846	29,778	29,534	29,267	29,072	29,177	29,129	29,218	29,225	29,102	28,909	29,336
1956	28,709	28,330	27,998	27,829	27,683	27,798	27,860	27,847	27,773	27,926	27,894	27,745	27,944
1957	27,475	27,640	27,776	27,794	27,695	27,640	27,472	27,448	27,321	27,101	26,910	26,757	27,414
1958	26,489	26,599	26,562	26,149	25,879	25,706	25,769	25,887	25,971	26,223	26,318	26,449	26,163
1959	26,346	26,421	26,494	26,446	26,374	26,379	26,410	26,371	26,243	26,069	25,906	25,826	26,270
1960	25,621	25,724	25,818	25,772	25,663	25,563	25,495	25,537	25,558	25,550	25,432	25,365	25,592
1961	25,164	25,152	25,136	24,985	24,897	24,857	24,887	24,840	24,766	24,729	24,543	24,430	24,865
1962	24,211	24,188	24,047	23,749	23,749	23,636	23,546	23,591	23,480	23,391	23,304	23,066	23,658
1963	22,687	22,280	22,181	22,063	22,063	22,063	22,083	22,043	21,830	21,622	21,622	21,491	22,004
1964	21,288	21,234	21,144	21,054	20,965	20,773	20,652	20,618	20,533	20,415	20,331	20,248	20,773
1965	20,150	20,117	20,069	20,020	19,956	19,908	19,844	19,829	19,797	19,781	19,765	19,687	19,908
1966	19,625	19,625	19,610	19,548	19,502	19,517	19,502	19,517	19,517	19,456	19,395	19,335	19,517
1967	19,286	19,305	19,267	19,229	19,191	19,153	19,116	19,078	19,004	19,023	19,023	19,023	19,135
1968	18,949	18,967	18,949	18,912	18,894	18,912	18,930	18,912	18,875	18,857	18,839	18,767	18,894
1969	18,713	18,713	18,641	18,552	18,517	18,447	18,326	18,275	18,223	18,139	18,072	17,988	18,378
1970	17,889	17,759	17,711	17,631	17,567	17,536	17,504	17,457	17,318	17,241	17,150	17,075	17,489
1971	17,012	16,963	16,881	16,832	16,735	16,688	16,624	16,593	16,483	16,406	16,360	16,329	16,656
1972	16,238	16,148	16,104	16,059	15,957	15,870	15,798	15,713	15,559	15,354	15,247	15,207	15,770
1973	15,025	14,884	14,758	14,586	14,382	14,288	14,218	14,149	14,081	13,924	13,771	13,547	14,288
1974	13,370	13,149	12,775	12,618	12,439	12,204	11,913	11,675	11,305	11,076	10,910	10,815	11,962
1975	10,690	10,567	10,554	10,410	10,342	10,239	10,180	10,127	10,034	9,909	9,825	9,732	10,209
1976	9,636	9,479	9,283	9,015	8,864	8,824	8,771	8,696	8,544	8,265	8,093	7,993	8,762
1977	7,965	7,788	7,672	7,593	7,495	7,425	7,369	7,320	7,241	7,164	7,060	7,026	7,419
1978	6,959	6,888	6,819	6,745	6,673	6,618	6,568	6,539	6,452	6,381	6,326	6,281	6,598
1979	6,162	6,072	5,997	5,900	5,826	5,768	5,715	5,660	5,524	5,399	5,330	5,243	5,701
1980	5,076	4,990	4,945	4,868	4,825	4,780	4,701	4,653	4,556	4,479	4,387	4,331	4,706
1981	4,274	4,198	4,139	4,081	4,025	3,984	3,951	3,925	3,870	3,795	3,732	3,694	3,964
1982	3,645	3,598	3,565	3,533	3,493	3,460	3,410	3,349	3,302	3,239	3,197	3,175	3,407
1983	3,131	3,090	3,062	3,030	3,001	2,984	2,956	2,945	2,906	2,859	2,830	2,816	2,963
1984	2,783	2,753	2,734	2,715	2,700	2,684	2,675	2,668	2,648	2,621	2,606	2,588	2,680
1985	2,562	2,535	2,518	2,496	2,482	2,469	2,461	2,456	2,446	2,417	2,400	2,384	2,468

1986	2,373	2,357	2,348	2,341	2,332	2,323	2,323	2,319	2,313	2,300	2,291	2,285	2,326
1987	2,270	2,262	2,253	2,247	2,239	2,231	2,225	2,219	2,203	2,184	2,178	2,174	2,223
1988	2,163	2,157	2,148	2,140	2,135	2,127	2,122	2,113	2,102	2,086	2,068	2,061	2,118
1989	2,046	2,029	2,019	2,006	1,998	1,988	1,984	1,980	1,971	1,952	1,944	1,935	1,987
1990	1,923	1,910	1,903	1,896	1,890	1,883	1,876	1,864	1,853	1,838	1,826	1,819	1,873
1991	1,806	1,790	1,785	1,777	1,771	1,761	1,758	1,754	1,746	1,732	1,720	1,716	1,760
1992	1,702	1,698	1,691	1,684	1,675	1,669	1,667	1,665	1,660	1,650	1,640	1,638	1,669
1993	1,632	1,626	1,622	1,616	1,610	1,602	1,596	1,594	1,593	1,582	1,575	1,575	1,602
1994	1,566	1,560	1,557	1,553	1,547	1,544	1,540	1,537	1,533	1,525	1,519	1,514	1,541
1995	1,508	1,496	1,484	1,476	1,467	1,459	1,458	1,453	1,449	1,442	1,433	1,431	1,463
1996	1,429	1,425	1,421	1,412	1,407	1,404	1,407	1,406	1,401	1,400	1,396	1,395	1,408
1997	1,392	1,391	1,389	1,388	1,384	1,384	1,384	1,384	1,382	1,378	1,374	1,374	1,384
1998	1,370	1,366	1,366	1,364	1,361	1,360	1,360	1,359	1,357	1,355	1,353	1,353	1,360
1999	1,352	1,350	1,347	1,342	1,340	1,340	1,337	1,337	1,334	1,331	1,327	1,325	1,339
2000	1,324	1,318	1,315	1,313	1,310	1,305	1,303	1,303	1,301	1,297	1,291	1,290	1,305
2001	1,285	1,280	1,279	1,275	1,271	1,269	1,269	1,269	1,268	1,265	1,262	1,261	1,271
2002	1,256	1,252	1,248	1,245	1,243	1,241	1,240	1,238	1,236	1,233	1,230	1,228	1,241
2003	1,223	1,221	1,217	1,215	1,214	1,213	1,210	1,208	1,205	1,204	1,201	1,201	1,211
2004	1,199	1,195	1,194	1,191	1,190	1,187	1,186	1,184	1,184	1,184	1,181	1,181	1,188
2005	1,181	1,177	1,175	1,171	1,170	1,168	1,165	1,163	1,162	1,160	1,160	1,158	1,168
2006	1,156	1,153	1,151	1,148	1,145	1,144	1,141	1,140	1,140	1,141	1,140	1,140	1,145
2007	1,139	1,136	1,134	1,132	1,129	1,126	1,124	1,122	1,122	1,119	1,114	1,110	1,125
2008	1,107	1,104	1,098	1,096	1,090	1,085	1,081	1,080	1,082	1,082	1,086	1,088	1,090
2009	1,090	1,088	1,088	1,085	1,083	1,081	1,081	1,077	1,081	1,080	1,079	1,077	1,082
2010	1,076	1,074	1,072	1,068	1,067	1,067	1,063	1,061	1,064	1,062	1,061	1,057	1,066
2011	1,053	1,050	1,046	1,041	1,040	1,039	1,036	1,033	1,033	1,029	1,028	1,025	1,038
2012	1,021	1,017	1,013	1,008	1,009	1,007	1,006	1,002	1,002	1,002	1,003	1,001	1,007
2013	0,999	0,999	0,997	0,997	0,997	0,995	0,994	0,990	0,994	0,995	0,998	0,995	0,996
2014	0,993	0,994	0,994	0,992	0,993	0,992	0,993	0,991	0,995	0,994	0,996	0,996	0,994
2015	1,001	0,998	0,996	0,995	0,994	0,993	0,994	0,992	0,996	0,994	0,996	0,996	0,995
2016	0,998	1,000											

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di febbraio 2016

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.711,3	4.611,1	4.480,0	4.103,7	3.906,6	3.661,7	3.544,3	3.354,4	3.184,7	3.193,8	3.343,9	3.452,6	3.727,1
1948	3.516,2	3.555,0	3.459,8	3.446,6	3.492,7	3.521,5	3.705,5	3.553,9	3.466,4	3.519,4	3.495,3	3.461,3	3.514,6
1949	3.412,5	3.431,4	3.416,0	3.366,0	3.369,4	3.409,0	3.509,4	3.466,4	3.483,9	3.564,7	3.555,5	3.583,7	3.462,3
1950	3.597,9	3.588,6	3.639,7	3.584,8	3.578,8	3.530,4	3.529,9	3.466,9	3.397,2	3.440,0	3.404,1	3.395,7	3.510,9
1951	3.346,8	3.286,2	3.267,9	3.193,4	3.189,4	3.146,1	3.147,3	3.158,8	3.160,1	3.151,2	3.131,3	3.133,0	3.191,2
1952	3.143,1	3.107,6	3.098,1	3.082,9	3.070,7	3.049,9	3.042,3	3.040,7	3.018,3	3.012,4	3.008,5	3.020,2	3.057,1
1953	3.024,9	3.019,0	3.019,4	2.989,2	2.970,9	2.962,2	3.008,5	3.017,5	3.003,5	2.991,5	2.976,6	2.983,8	2.996,9
1954	2.979,6	2.966,7	2.975,8	2.956,5	2.918,0	2.893,3	2.882,5	2.885,3	2.889,7	2.894,7	2.881,1	2.876,8	2.915,8
1955	2.877,8	2.884,6	2.877,8	2.853,4	2.826,7	2.807,2	2.817,7	2.812,9	2.821,8	2.822,5	2.810,2	2.790,9	2.833,6
1956	2.770,9	2.733,0	2.699,8	2.682,9	2.668,3	2.679,8	2.686,0	2.684,7	2.677,3	2.692,6	2.689,4	2.674,5	2.694,4
1957	2.647,5	2.664,0	2.677,6	2.679,4	2.669,5	2.664,0	2.647,2	2.644,8	2.632,1	2.610,1	2.591,0	2.575,7	2.641,4
1958	2.548,9	2.559,9	2.556,2	2.514,9	2.487,9	2.470,6	2.476,9	2.488,7	2.497,1	2.522,3	2.531,8	2.544,9	2.516,3
1959	2.534,6	2.542,1	2.549,4	2.544,6	2.537,4	2.537,9	2.541,0	2.537,1	2.524,3	2.506,9	2.490,6	2.482,6	2.527,0
1960	2.462,1	2.472,4	2.481,8	2.477,2	2.466,3	2.456,3	2.449,5	2.453,7	2.455,8	2.455,0	2.443,2	2.436,5	2.459,2
1961	2.416,4	2.415,2	2.413,6	2.398,5	2.389,7	2.385,7	2.388,7	2.384,0	2.376,6	2.372,9	2.354,3	2.343,0	2.386,5
1962	2.321,1	2.318,8	2.304,7	2.274,9	2.274,9	2.263,6	2.254,6	2.259,1	2.248,0	2.239,1	2.230,4	2.206,6	2.265,8
1963	2.168,7	2.128,0	2.118,1	2.106,3	2.106,3	2.106,3	2.108,3	2.104,3	2.083,0	2.062,2	2.062,2	2.049,1	2.100,4
1964	2.028,8	2.023,4	2.014,4	2.005,4	1.996,5	1.977,3	1.965,2	1.961,8	1.953,3	1.941,5	1.933,1	1.924,8	1.977,3
1965	1.915,0	1.911,7	1.906,9	1.902,0	1.895,6	1.890,8	1.884,4	1.882,9	1.879,7	1.878,1	1.876,5	1.868,7	1.890,8
1966	1.862,5	1.862,5	1.861,0	1.854,8	1.850,2	1.851,7	1.850,2	1.851,7	1.851,7	1.845,6	1.839,5	1.833,5	1.851,7
1967	1.828,6	1.830,5	1.826,7	1.822,9	1.819,1	1.815,3	1.811,6	1.807,8	1.800,4	1.802,3	1.802,3	1.802,3	1.813,5
1968	1.794,9	1.796,7	1.794,9	1.791,2	1.789,4	1.791,2	1.793,0	1.791,2	1.787,5	1.785,7	1.783,9	1.776,7	1.789,4
1969	1.771,3	1.771,3	1.764,1	1.755,2	1.751,7	1.744,7	1.732,6	1.727,5	1.722,3	1.713,9	1.707,2	1.698,8	1.737,8
1970	1.688,9	1.675,9	1.671,1	1.663,1	1.656,7	1.653,6	1.650,4	1.645,7	1.631,8	1.624,1	1.615,0	1.607,5	1.648,9
1971	1.601,2	1.596,3	1.588,1	1.583,2	1.573,5	1.568,8	1.562,4	1.559,3	1.548,3	1.540,6	1.536,0	1.532,9	1.565,6
1972	1.523,8	1.514,8	1.510,4	1.505,9	1.495,7	1.487,0	1.479,8	1.471,3	1.455,9	1.435,4	1.424,7	1.420,7	1.477,0
1973	1.402,5	1.388,4	1.375,8	1.358,6	1.338,2	1.328,8	1.321,8	1.314,9	1.308,1	1.292,4	1.277,1	1.254,7	1.328,8
1974	1.237,0	1.214,9	1.177,5	1.161,8	1.143,9	1.120,4	1.091,3	1.067,5	1.030,5	1.007,6	991,0	981,5	1.096,2
1975	969,0	956,7	955,4	941,0	934,2	923,9	918,0	912,7	903,4	890,9	882,5	873,2	920,9
1976	863,6	847,9	828,3	801,5	786,4	782,4	777,1	769,6	754,4	726,5	709,3	699,3	776,2
1977	696,5	678,8	667,2	659,3	649,5	642,5	636,9	632,0	624,1	616,4	606,0	602,6	641,9
1978	595,9	588,8	581,9	574,5	567,3	561,8	556,8	553,9	545,2	538,1	532,6	528,1	559,8
1979	516,2	507,2	499,7	490,0	482,6	476,8	471,5	466,0	452,4	439,9	433,0	424,3	470,1
1980	407,6	399,0	394,5	386,8	382,5	378,0	370,1	365,3	355,6	347,9	338,7	333,1	370,6
1981	327,4	319,8	313,9	308,1	302,5	298,4	295,1	292,5	287,0	279,5	273,2	269,4	296,4
1982	264,5	259,8	256,5	253,3	249,3	246,0	241,0	234,9	230,2	223,9	219,7	217,5	240,7
1983	213,1	209,0	206,2	203,0	200,1	198,4	195,6	194,5	190,6	185,9	183,0	181,6	196,3
1984	178,3	175,3	173,4	171,5	170,0	168,4	167,5	166,8	164,8	162,1	160,6	158,8	168,0
1985	156,2	153,5	151,8	149,6	148,2	146,9	146,1	145,6	144,6	141,7	140,0	138,4	146,8

1986	137,3	135,7	134,8	134,1	133,2	132,3	132,3	131,9	131,3	130,0	129,1	128,5	132,6
1987	127,0	126,2	125,3	124,7	123,9	123,1	122,5	121,9	120,3	118,4	117,8	117,4	122,3
1988	116,3	115,7	114,8	114,0	113,5	112,7	112,2	111,3	110,2	108,6	106,8	106,1	111,8
1989	104,6	102,9	101,9	100,6	99,8	98,8	98,4	98,0	97,1	95,2	94,4	93,5	98,7
1990	92,3	91,0	90,3	89,6	89,0	88,3	87,6	86,4	85,3	83,8	82,6	81,9	87,3
1991	80,6	79,0	78,5	77,7	77,1	76,1	75,8	75,4	74,6	73,2	72,0	71,6	76,0
1992	70,2	69,8	69,1	68,4	67,5	66,9	66,7	66,5	66,0	65,0	64,0	63,8	66,9
1993	63,2	62,6	62,2	61,6	61,0	60,2	59,6	59,4	59,3	58,2	57,5	57,5	60,2
1994	56,6	56,0	55,7	55,3	54,7	54,4	54,0	53,7	53,3	52,5	51,9	51,4	54,1
1995	50,8	49,6	48,4	47,6	46,7	45,9	45,8	45,3	44,9	44,2	43,3	43,1	46,3
1996	42,9	42,5	42,1	41,2	40,7	40,4	40,7	40,6	40,1	40,0	39,6	39,5	40,8
1997	39,2	39,1	38,9	38,8	38,4	38,4	38,4	38,4	38,2	37,8	37,4	37,4	38,4
1998	37,0	36,6	36,6	36,4	36,1	36,0	36,0	35,9	35,7	35,5	35,3	35,3	36,0
1999	35,2	35,0	34,7	34,2	34,0	34,0	33,7	33,7	33,4	33,1	32,7	32,5	33,9
2000	32,4	31,8	31,5	31,3	31,0	30,5	30,3	30,3	30,1	29,7	29,1	29,0	30,5
2001	28,5	28,0	27,9	27,5	27,1	26,9	26,9	26,9	26,8	26,5	26,2	26,1	27,1
2002	25,6	25,2	24,8	24,5	24,3	24,1	24,0	23,8	23,6	23,3	23,0	22,8	24,1
2003	22,3	22,1	21,7	21,5	21,4	21,3	21,0	20,8	20,5	20,4	20,1	20,1	21,1
2004	19,9	19,5	19,4	19,1	19,0	18,7	18,6	18,4	18,4	18,4	18,1	18,1	18,8
2005	18,1	17,7	17,5	17,1	17,0	16,8	16,5	16,3	16,2	16,0	16,0	15,8	16,8
2006	15,6	15,3	15,1	14,8	14,5	14,4	14,1	14,0	14,0	14,1	14,0	14,0	14,5
2007	13,9	13,6	13,4	13,2	12,9	12,6	12,4	12,2	12,2	11,9	11,4	11,0	12,5
2008	10,7	10,4	9,8	9,6	9,0	8,5	8,1	8,0	8,2	8,2	8,6	8,8	9,0
2009	9,0	8,8	8,8	8,5	8,3	8,1	8,1	7,7	8,1	8,0	7,9	7,7	8,2
2010	7,6	7,4	7,2	6,8	6,7	6,7	6,3	6,1	6,4	6,2	6,1	5,7	6,6
2011	5,3	5,0	4,6	4,1	4,0	3,9	3,6	3,3	3,3	2,9	2,8	2,5	3,8
2012	2,1	1,7	1,3	0,8	0,9	0,7	0,6	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,7
2013	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,5	-0,6	-1,0	-0,6	-0,5	-0,2	-0,5	-0,4
2014	-0,7	-0,6	-0,6	-0,8	-0,7	-0,8	-0,7	-0,9	-0,5	-0,6	-0,4	-0,4	-0,6
2015	0,1	-0,2	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,6	-0,8	-0,4	-0,6	-0,4	-0,4	-0,5
2016	-0,2	0,0											

Schede operative

Ravvedimento delle violazioni commesse in relazione all'imposta di registro derivanti dalla locazione di immobili

OMESSA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE		
Sanzione applicabile	dal 120% al 240% dell'imposta dovuta (dal 60% al 120% con un minimo di € 200,00 per ritardi non superiori a 30 giorni)	
Ravvedimento operoso	entro 30 giorni dalla scadenza del termine	6,00% (1/10 del 60% - minimo € 20,00)
	dopo i 30 giorni ed entro i 90 giorni dalla scadenza del termine	12,00% (1/10 del 120%)
	dopo i 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine	15,00% (1/8 del 120%)
	dopo un anno ed entro due anni dalla scadenza del termine	17,1428% (1/7 del 120%)
	oltre i due anni dalla scadenza del termine	20,00% (1/6 del 120%)
OMESSI VERSAMENTI ANNUALITÀ SUCCESSIVE		
Sanzione applicabile	30% dell'imposta dovuta (15% nei primi 90 giorni)	
Ravvedimento operoso	entro i primi 14 giorni dalla scadenza del termine o dalla violazione	0,1% giornaliero (per 2 giorni: 0,2% - per 3 giorni: 0,3% ... per 14 giorni: 1,4%)
	dopo 14 giorni ed entro i 30 giorni dalla scadenza del termine	1,5% (1/10 del 15%)
	dopo i 30 giorni ed entro i 90 giorni dalla scadenza del termine	1,6667% (1/9 del 15%)
	dopo i 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine	3,75% (1/8 del 30%)
	dopo un anno ed entro due anni dalla scadenza del termine	4,2857% (1/7 del 30%)
	oltre i due anni dalla scadenza del termine	5,00% (1/6 del 30%)
OMESSI VERSAMENTI INERENTI A CESSIONI, RISOLZIONI O PROROGHE		
Sanzione applicabile	30% dell'imposta dovuta (15% nei primi 90 giorni)	
	entro i primi 14 giorni dalla scadenza del termine o dalla violazione	0,1% giornaliero (per 2 giorni: 0,2% - per 3 giorni: 0,3% ... per 14 giorni: 1,4%)
	dopo 14 giorni ed entro i 30 giorni dalla scadenza del termine	1,5% (1/10 del 15%)
	dopo i 30 giorni ed entro i 90	1,6667%

Ravvedimento operoso	giorni dalla scadenza del termine	(1/9 del 15%)
	dopo i 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine	3,75% (1/8 del 30%)
	dopo un anno ed entro due anni dalla scadenza del termine	4,2857% (1/7 del 30%)
	oltre i due anni dalla scadenza del termine	5,00% (1/6 del 30%)
INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO		
Sanzione applicabile	dal 100% al 200% dell'entità di valore non dichiarato	
Ravvedimento operoso	entro i 90 giorni dalla scadenza del termine	11,1111% (1/9 del 100%)
	dopo i 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine	12,50% (1/8 del 100%)
	dopo un anno ed entro due anni dalla scadenza del termine	14,2857% (1/7 del 100%)
	oltre i due anni dalla scadenza del termine	16,6666% (1/6 del 100%)
PAZIALE OCCULTAMENTO DELL'ENTITÀ DEL CANONE		
Sanzione applicabile	dal 200% al 400% della maggiore imposta che si rende dovuta	
Ravvedimento operoso	entro i 30 giorni dalla scadenza del termine	20,00% (1/10 del 200%)
	dopo 30 giorni ed entro i 90 giorni dalla scadenza del termine	22,2222% (1/9 del 200%)
	dopo i 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine	25,00% (1/8 del 200%)
	dopo un anno ed entro due anni dalla scadenza del termine	28,5714% (1/7 del 200%)
	oltre i due anni dalla scadenza del termine	33,3333% (1/6 del 200%)
IMPERFETTA E/O ERRONEA INDICAZIONE DATI O INFORMAZIONI NEL MOD. F24 ELIDE		
Sanzione eventualmente applicabile	Sussiste, se ne ricorrono le condizioni, la possibilità che venga irrogata la sanzione per omesso versamento	
Comportamento a regolarizzazione	Invio all'Ufficio delle entrate di una comunicazione a rettifica in carta libera accompagnata dal modello F24 Elide presentato	

Ravvedimento delle violazioni commesse in relazione alle imposte sui redditi derivanti dalla locazione di immobili

CANONE DICHIARATO PER INTERO E VERSAMENTO TARDIVO DELL'IMPOSTA-TUTTI I CONTRATTI		
Sanzione applicabile	30% dell'imposta dovuta (15% nei primi 90 giorni)	
	entro i primi 14 giorni dalla	0,1% giornaliero

Ravvedimento operoso	scadenza del termine o dalla violazione	(per 2 giorni: 0,2% - per 3 giorni: 0,3% ... per 14 giorni: 1,4%)
	dopo 14 giorni ed entro i 30 giorni dalla scadenza del termine	1,5% (1/10 del 15%)
	dopo i 30 giorni ed entro i 90 giorni dalla scadenza del termine	1,6667% (1/9 del 15%)
	dopo i 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine	3,75% (1/8 del 30%)
	dopo un anno ed entro due anni dalla scadenza del termine	4,2857% (1/7 del 30%)
	oltre i due anni dalla scadenza del termine	5,00% (1/6 del 30%)
CEDOLARE SECCA-CANONE NON INDICATO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI		
Sanzione applicabile	dal 240% al 480% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 500,00 che si riduce dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 400,00, se la dichiarazione viene presentata entro il termine di presentazione dell'adempimento dichiarativo successivo	
Ravvedimento operoso	se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'adempimento dichiarativo	13,3333% (1/9 del 120% dell'imposta dovuta - minimo € 44,44)
	se la regolarizzazione avviene dopo i 90 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	15,00% (1/8 del 120% dell'imposta dovuta - minimo € 50,00)
	se la regolarizzazione avviene dopo un anno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	34,2857% (1/7 del 240% dell'imposta dovuta - minimo € 71,43)
	se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	40,00% (1/6 del 240% dell'imposta dovuta - minimo € 83,33)
CEDOLARE SECCA-CANONE INDICATO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN MISURA INFERIORE		
Sanzione applicabile	dal 180% al 360% dell'imposta dovuta	
	se la regolarizzazione avviene	

Ravvedimento operoso	entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'adempimento dichiarativo	20,00% <i>(1/9 del 180% dell'imposta dovuta)</i>
	se la regolarizzazione avviene dopo i 90 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	22,50% <i>(1/8 del 180% dell'imposta dovuta)</i>
	se la regolarizzazione avviene dopo un anno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	25,7143% <i>(1/7 del 180% dell'imposta dovuta)</i>
	se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	30,00% <i>(1/6 del 180% dell'imposta dovuta)</i>
CANONE DI LOCAZIONE SOTTOPOSTO A TASSAZIONE ORDINARIA NON INDICATO IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI		
Sanzione applicabile	dal 90% al 180% dell'imposta dovuta	
Ravvedimento operoso	se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'adempimento dichiarativo	€ 27,78 <i>(1/9 DI € 250,00)</i> + sanzioni ridotte per il tardivo versamento nella misura dell'1,667%
	se la regolarizzazione avviene dopo i 30 giorni ed entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'adempimento dichiarativo	€ 27,78 <i>(1/9 DI € 250,00)</i> + sanzioni ridotte per il tardivo versamento nella misura del 3,75%
	se la regolarizzazione avviene dopo i 90 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	11,25% <i>(1/8 del 90% dell'imposta dovuta)</i>
	se la regolarizzazione avviene dopo un anno ed entro il termine	

	per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	11,25% <i>(1/7 del 90% dell'imposta dovuta)</i>
	se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	15,00% <i>(1/6 del 90% dell'imposta dovuta)</i>
CANONE DI LOCAZIONE SOTTOPOSTO A TASSAZIONE ORDINARIA INDICATO IN MISURA INFERIORE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI		
Sanzione applicabile	dal 90% al 180% dell'imposta dovuta	
Ravvedimento operoso	se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'adempimento dichiarativo	€ 27,78 <i>(1/9 DI € 250,00)</i> + sanzioni ridotte per il tardivo versamento nella misura dell'1,667%
	se la regolarizzazione avviene dopo i 30 giorni ed entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'adempimento dichiarativo	€ 27,78 <i>(1/9 DI € 250,00)</i> + sanzioni ridotte per il tardivo versamento nella misura del 3,75%
	se la regolarizzazione avviene dopo i 90 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	11,25% <i>(1/8 del 90% dell'imposta dovuta)</i>
	se la regolarizzazione avviene dopo un anno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	11,25% <i>(1/7 del 90% dell'imposta dovuta)</i>
	se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione inerente all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	15,00% <i>(1/6 del 90% dell'imposta dovuta)</i>

Dossier Casi

Coefficienti per il calcolo dell'Imu e della Tasi 2016 per i fabbricati gruppo "D" non censiti

L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede espressamente che la base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in catasto e, di conseguenza, senza rendita certa, che risultano sia interamente posseduti da imprese, sia distintamente contabilizzati, deve essere individuata annualmente, fino all'attribuzione della rendita, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con specifico decreto del 29 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016*, ha provveduto ad aggiornare tali coefficienti moltiplicatori, che devono essere utilizzati per il calcolo della base imponibile ai fini sia Imu, sia della Tasi-tassa sui servizi indivisibili.

Rientrano nel gruppo catastale "D" i seguenti fabbricati:

D/1	Opifici
D/2	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/5	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

per i quali i coefficienti moltiplicatori aggiornati per l'anno 2016 sono i seguenti:

Anno 2016	1,01	Anno 2015	1,01	Anno 2014	1,01
Anno 2013	1,02	Anno 2012	1,04	Anno 2011	1,07
Anno 2010	1,09	Anno 2009	1,10	Anno 2008	1,14
Anno 2007	1,18	Anno 2006	1,22	Anno 2005	1,25
Anno 2004	1,32	Anno 2003	1,37	Anno 2002	1,42
Anno 2001	1,45	Anno 2000	1,50	Anno 1999	1,52
Anno 1998	1,54	Anno 1997	1,58	Anno 1996	1,63
Anno 1995	1,68	Anno 1994	1,73	Anno 1993	1,77
Anno 1992	1,79	Anno 1991	1,82	Anno 1990	1,91
Anno 1989	1,99	Anno 1988	2,08	Anno 1987	2,28

Anno 1986	2,43	Anno 1985	2,60	Anno 1984	2,77
Anno 1983	2,95	Anno 1982	3,12	Anni precedenti	3,12

Per i fabbricati non censiti del gruppo "D", la base imponibile per l'anno 2016 sia Imu, sia Tasi, si deve individuare moltiplicando il valore del fabbricato che risulta dalle scritture contabili:

- alla data di inizio di ciascun anno solare;
o, se successiva:

- alla data di acquisizione;

al lordo delle quote di ammortamento, per i coefficienti approvati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 febbraio 2016.

Per calcolare in modo corretto la base imponibile è necessario procedere ad individuare l'entità sia del costo di acquisto o di costruzione, sia delle eventuali spese incrementative, al quale occorre applicare il coefficiente corrispondente all'anno in cui risultano effettivamente sostenuti.

Ai fini procedurali, infatti, il costo complessivo deve risultare così formato:

- costo di acquisto o costruzione (compreso il terreno);
più:
- spese incrementative, per le quali si deve valutare lo sfasamento temporale tra l'anno di sostenimento e quello dal quale le stesse hanno rilevanza (a titolo meramente indicativo: le spese incrementative sostenute nel 2015 assumono rilevanza solo per l'individuazione della base imponibile del 2016, mentre quelle del 2016 avranno rilevanza dal 2017);
più:
- oneri diretti (imposte, prestazioni, ecc.).

A chiarimento dell'assunto, valga il seguente esempio numerico.

Caso – si consideri l'ipotesi di una società a responsabilità limitata che è proprietaria di un immobile, cat. D/2, non iscritto in Catasto. Dalla contabilità sono desumibili i seguenti dati:

- costo di acquisto del bene avvenuto nell'anno 1997	€	2.000.000,00
(coefficiente stabilito dal decreto 29.2.2016: 1,58)		
<i>più:</i>		
- spese incrementative sostenute nel corso dell'anno 2005	€	200.000,00
(coefficiente stabilito dal decreto 29.2.2016: 1,25)		
<i>uguale:</i>		
- valore complessivo contabile del bene	€	2.200.000,00

Soluzione:

La *base imponibile* per l'anno 2016 dell'Imu e della Tasi, cui dovranno essere applicate le aliquote deliberate dal Comune per detto anno, sarà pari a € 3.410.000,00, proveniente dal seguente conteggio:

- costo di acquisto del bene rivalutato [€ 2.000.000,00 x 1,58]	€	3.160.000,00
--	---	--------------

<i>più:</i>	
- spese incrementative rivalutate [€ 200.000,00x 1,25]	€ 250.000,00
<i>uguale:</i>	
- valore complessivo rivalutato del bene (o base imponibile 2016)	€ 3.410.000,00

Soppravvenienze attive da risarcimenti assicurativi

Ai fini della quantificazione del reddito d'impresa, le plusvalenze, ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. b), del Tuir, possono risultare realizzate anche mediante il conseguimento di indennizzi per la perdita o il danneggiamento di beni patrimoniali.

Nella realtà aziendale, può anche accadere che, nel periodo d'imposta o esercizio successivo a quello dell'evento dannoso, venga effettivamente percepito un risarcimento di entità maggiore dell'originaria stima o valutazione eseguita al momento del danno.

A norma del comma 2 dell'art. 88 del Tuir, tale differenza positiva, pur costituendo una sopravvenienza attiva, si rende operativa la possibilità di applicare il regime del differimento della tassazione delle plusvalenze, se il bene, oggetto del sinistro, risulta effettivamente posseduto per almeno tre anni.

In altri termini, le somme incassate dall'esercente attività d'impresa a titolo di risarcimento assicurativo per la perdita o il danneggiamento di beni dell'impresa (beni strumentali o patrimoniali dell'impresa), devono essere considerate "plusvalenze", ai sensi dell'art. 86, comma 1, lettera b), del Tuir, in quanto, poiché si tratta di beni, relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1, dell'art. 85, concorrono a formare reddito "se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni".

La plusvalenza risulterà costituita dalla differenza tra l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene (costo di acquisto o di costruzione fiscalmente riconosciuto al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 86 del Tuir, quando il cespite perso (rubato o distrutto) sia stato posseduto dall'impresa per un periodo non inferiore a tre anni, la plusvalenza realizzata, anche a seguito di risarcimento, può essere validamente ripartita in quote costanti fino a un massimo di cinque esercizi compreso quello di realizzo.

Al riguardo, si pone in rilievo che la scelta del numero di periodi d'imposta in cui si intende ripartire la plusvalenza deve essere esercitata in sede di modello Unico ed è irrevocabile.

A chiarimento dell'assunto, si fa seguire un esempio numerico.

Caso: si ipotizzi che nel corso dell'anno 2015 sono andati distrutti beni strumentali acquistati nel 2010 per € 180.000,00, ammortizzati per € 150.000,00.

Il contratto di assicurazione prevede un risarcimento da preventivo/stima di € 38.000,00, contabilizzato dall'esercente attività d'impresa nell'anno 2015.

Soluzione

In relazione al preventivo/stima formulato dal perito dell'assicurazione, l'imprenditore rileva il credito verso la compagnia di assicurazione e la relativa plusvalenza di € 8.000,00 (€ 38.000,00 - € 30.000,00 = € 8.000,00), ottenuta come differenza tra il valore di risarcimento preventivato (€ 38.000,00) e il costo non ammortizzato del bene distrutto (€ 180.000,00 - € 150.000,00 = € 30.000,00).

Poiché il bene è stato posseduto dall'azienda per più di 3 anni, può essere conveniente procedere a rateizzare la plusvalenza.

Nell'esercizio successivo (anno 2016), a seguito di particolari e specifiche contestazioni formulate dall'imprenditore, l'assicurazione procede a liquidare l'importo di € 50.000,00.

Deve essere, conseguentemente, rilevata un'ulteriore *sopravvenienza attiva* pari a € 12.000,00 (€ 50.000,00 - € 38.000,00).

Anche tale *sopravvenienza attiva* può risultare validamente rateizzata come se fosse una plusvalenza (*massimo in cinque periodi d'imposta per quote costanti*).

Iscrizione a bilancio di un unico valore comprensivo del costo del fabbricato e del terreno

Se il terreno o l'area è stata a suo tempo acquisita separatamente, è necessario, per procedere allo scorporo, fare riferimento al valore desumibile dalla contabilità o dagli atti aziendali, mentre se è stato acquistato congiuntamente al fabbricato, il principio contabile nazionale Oic 16 pone in rilievo che, ai fini dell'ammortamento, il valore del fabbricato deve necessariamente essere scorporato, anche in base a stime.

Ne deriva che, oltre alla perizia del terreno riferita al momento dell'acquisto del bene immobile, è possibile procedere ad utilizzare altri criteri, quali i valori individuati dalle delibere comunali ai fini della tassazione delle aree edificabili all'epoca dell'acquisto.

In difetto di un'espressa indicazione al riguardo, ci si chiede se lo scorporo deve essere applicato a tutti i fabbricati e non solo ai cosiddetti "cielo-terra" in analogia a quanto previsto dalla normativa fiscale.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, nella circolare n.11/E/2007, ha precisato che le disposizioni relative all'irrelevanza fiscale dell'ammortamento dei terreni operano in riferimento alle quote di ammortamento riferibili a tutte le aree sulle quali insiste un fabbricato e trova, quindi, applicazione nei confronti di tutti i soggetti per i quali tali aree costituiscono un bene relativo all'impresa.

La disposizione è conseguentemente applicabile nei confronti di tutti i titolari di reddito d'impresa a prescindere dai principi contabili (nazionali o internazionali) di redazione del bilancio adottati.

In particolare, la disposizione si applica anche alle singole unità immobiliari presenti all'interno di un fabbricato, ossia anche per gli immobili che non possono essere definiti "cielo - terra", per i quali i principi contabili internazionali non richiedono la separata indicazione in bilancio del valore del terreno.

Si precisa che si definiscono immobili "cielo - terra" quelli che occupano tutto lo spazio edificabile con un'unica unità immobiliare, come nel caso di un capannone industriale.

Supponendo che una società abbia acquistato un bene immobile nell'anno 2002 per € 1.400.000,00 e lo abbia iscritto in bilancio, per intero, alla voce "fabbricati".

Dal 2006, l'ammortamento civilistico di € 42.000,00 (aliquota del 3% sull'intero importo) deve risultare dedotto solamente nella misura dell'80% (€ 33.600,00), mentre il 20% (pari a € 8.400,00), riferibile al terreno, doveva e deve essere opportunamente considerato come non deducibile.

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, il fondo ammortamento fabbricati risultava essere pari a € 504.000,00 (€ 42.000,00 per 12 anni) e la società aveva recuperato, ai fini fiscali, nel corso dei periodi d'imposta dal 2006 al 2014 un importo pari a € 75.600,00 (€ 8.400,00 per 9 anni) di ammortamenti civilistici riferibili al terreno.

Se si ipotizza, per semplicità operativa, che l'organo amministrativo stima il valore del terreno pari € 280.000,00 e procede a stornare nel bilancio 2015 il fondo ammortamento che si è formato fino al 31 dicembre 2014 (3% di € 280.000 x 13 anni = € 109.200,00) a *sopravvenienza attiva*, tenendo presente che

una parte di tale entità, pari a € 33.600,00 (€ 8.400,00 x 4), riguarda l'ammortamento del terreno che è stato fiscalmente dedotto negli anni dal 2002 al 2005, la cui tassazione potrebbe trovare concretezza nel periodo d'imposta di emersione.

In ogni caso, per procedere alla distinta iscrizione a bilancio dei costi del fabbricato e del terreno, si deve tenere in considerazione che l'applicazione della disciplina dettata ai fini fiscali, può determinare una concreta diversità tra il valore civilistico attribuito al terreno ed il valore fiscalmente assegnato al medesimo, con la conseguenza che l'entità degli ammortamenti calcolati sui cosiddetti "valori ammortizzabili" non corrispondono.

A ulteriore chiarimento valga il seguente caso numerico.

Caso: si considerino i seguenti valori iscritti in bilancio:

<i>Individuazione tipo cespite</i>	<i>conteggi</i>	<i>valori</i>
Bene immobile destinato a magazzino		€ 900.000,00
Terreno sul quale insiste il bene immobile destinato a magazzino		€ 100.000,00
Quota di ammortamento civilistico del bene immobile destinato a magazzino	3% di € 900.000,00	€ 27.000,00

Dati ai fini fiscali:

<i>Individuazione tipo cespite</i>	<i>conteggi</i>	<i>valori</i>
Scorporo del valore del terreno del bene immobile destinato a magazzino	20% di € 1.000.000,00 (€ 900.000,00 + € 100.000,00)	€ 200.000,00
Valore fiscalmente ammortizzabile del bene immobile destinato a magazzino:		
• costo complessivo		€ 1.000.000,00
• maggior valore tra € 100.000,00 e € 200.000,00		€ 200.000,00

		€ 800.000,00
Quota di ammortamento civilistico del bene immobile destinato a magazzino	3% di € 800.000,00	€ 24.000,00
Variazione in aumento da rilevare nel modello Unico della dichiarazione dei redditi (RF21, col. 1 e col. 3)	(€27.000,00 – € 24.000,00)	€ 3.000,00

In merito, si pone in rilievo che la *variazione in aumento*, che deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, è dovuta quale rettifica della quota del valore civilisticamente assegnata al fabbricato, ma "riferita" al terreno, con la conseguenza che il costo relativo all'ammortamento calcolato su tale quota parte costituisce onere non deducibile ai fini tributari.